

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 12/05/2020

### FATTO

Titolare di due contratti di finanziamento mediante cessione di quote della pensione stipulati in data 31.10.2008 e 23.7.14, estinti in via anticipata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede con separati ricorsi la retrocessione degli oneri non maturati per € 2.665,60, relativamente al primo contratto, ed € 1.125,71 per il secondo, oltre interessi e spese.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e deduce che ha già rimborsato al ricorrente le commissioni finanziarie e i premi assicurativi non maturati, secondo il criterio proporzionale puro; si oppone, invece, alla pretesa del cliente con riferimento alle commissioni per l'agente e finanziaria, ritenendole non rimborsabili perché up front.

Conclude per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi ricorrendo nella specie sia la connessione soggettiva che quella oggettiva.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro



rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ritiene pertanto il Collegio di accogliere, sulla base del consolidato orientamento dell'Arbitro in ordine alla natura delle commissioni previste nei contratti oggetto del ricorso, la domanda restitutoria per € 1.499,17 di cui:

- € 391,33, per il contratto stipulato il 31.10.2008, relativa alla commissione (avente natura up front) dovuta per l'intervento dell'intermediario del credito tanto in relazione alla qualità soggettiva dell'agente quale mandatario del finanziatore quanto in ragione dei recenti orientamenti sul punto condivisi tra tutti i Collegi;

- € 1.107,84, per il contratto stipulato il 23.7.2014, per la commissione finanziaria, avente natura recurring, facendo essa riferimento ad attività da svolgersi durante il corso dell'esecuzione del contratto, quali la notificazione degli atti e la gestione del trattamento dati.

Oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Nulla per le spese attese la natura seriale dei ricorsi e la non necessità dell'assistenza del difensore nel procedimento davanti all'Arbitro.

#### **P. Q. M.**

**In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.499,17, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO